



Roma, 22 luglio 2025

Al Sindaco Metropolitano  
*On. Roberto Gualtieri*

Al Consigliere Delegato alla "Transizione ecologica,  
Ambiente, Aree Protette e Tutela degli animali"  
*Rocco Ferraro*

## **ISTANZA URGENTE A RISPOSTA SCRITTA**

*(art. 21 comma 4 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Metropolitano di Roma Capitale)*

**Oggetto: errori procedurali e difformità urbanistiche e ambientali nella gestione del procedimento autorizzativo dell'impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile in Via Braccianese Claudia km 5.100 (Municipio Roma XV)**

Il sottoscritto Consigliere Metropolitano rivolge formale istanza per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

### **PREMESSO CHE**

- con Determinazione Dirigenziale RU n. 98 del 22 gennaio 2022, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha rilasciato alla società Roma Biometano S.r.l. l'Autorizzazione Unica (AU) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile, con una portata di 510 Smc/h, e relative opere connesse, in un'area di circa 4 ettari in Via Braccianese Claudia km 5.100, nel territorio del Municipio Roma XV;
- con successiva DD RU n. 2473 del 25 luglio 2023, è stata autorizzata una prima variante non sostanziale al progetto originario, relativa a modifiche planimetriche interne;
- in data 19 maggio 2025, al fine di ottenere l'autorizzazione, la società ha comunicato una seconda variante, motivata da sopravvenuti vincoli geologici e archeologici, che comporta una riallocazione di tutte le componenti impiantistiche nell'ambito del medesimo lotto. La Città Metropolitana, con nota CMRC-2025-0120159/04, ha comunicato l' "intenzione" – a meno di motivi ostativi che dovessero emergere – di

Gruppo consiliare "Territorio e Partecipazione"  
Via Giorgio Ribotta, 43 Roma  
int. 8576 - 8791



*accogliere la modifica apportata al progetto come non sostanziale dell'Autorizzazione Unica" sopra citata, ritenendo che la variante in questione costituisca una mera "diversa collocazione delle varie componenti dell'impianto all'interno dello stesso lotto di terra, senza alterare altri parametri o elementi rispetto a quanto già autorizzato";*

## CONSIDERATO CHE

- La Direzione Pianificazione Generale – Dipartimento PAU di Roma Capitale, con nota prot. 155431 del 22/12/2020, aveva preliminarmente espresso parere urbanistico contrario, rilevando che l'impianto:
  - non rientra tra gli usi compatibili in "Agro Romano" ai sensi dell'art. 75 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Roma Capitale;
  - non possiede gli standard urbanistici minimi previsti (parcheggi pubblici e privati);
  - prevede opere viarie non conformi alla destinazione urbanistica vigente.

Pertanto, sotto il profilo urbanistico, né l'impianto né la viabilità di accesso risultavano conformi alla destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, e l'intervento progettato non rispettava i requisiti minimi in materia di dotazione di parcheggi pubblici e privati, nonché gli standard urbanistici stabiliti dagli articoli 7 e 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG;

- la seconda variante – attualmente all'esame degli Uffici di Città Metropolitana –, pur prospettata come "non sostanziale" dalla Società istante, sembrerebbe implicare la necessità di procedere ad una variante urbanistica. L'assenza di una deliberazione dell'Assemblea Capitolina sulla variante urbanistica comporterebbe un vulnus di legittimità, atteso che, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), la competenza in materia urbanistica è riservata all'organo consiliare del Comune;
- la richiesta (nel maggio 2025) seconda variante progettuale, pur restando formalmente interna al medesimo lotto, comporterebbe, tra l'altro:
  - rotazione e spostamento dell'impianto, con compromissione maggiore della qualità dell'aria delle numerose abitazioni circostanti, a motivo di una *vicinitas* accresciuta rispetto a quella già considerata e valutata negli impatti in occasione del rilascio dell'originaria autorizzazione;
  - modifica del tracciato di accesso, sostanzialmente raddoppiato, che



concorrerebbe ad aumentare le “infrastrutture per la mobilità” a discapito dell’area prevista a “Agro Romano”;

- nuove interazioni tra corpi impiantistici e ambiente urbano (distanze da residenze, emissioni, acque meteoriche); pertanto non può essere considerata “non sostanziale”, senza che risulti violata la vigente normativa, in particolare violare l’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e l’art. 3 della L. 241/1990;
- l’istanza per la seconda variante “non sostanziale” sembra esigere un’istruttoria approfondita, tanto più che – come si evince dalla richiesta di integrazione avanzata dal Municipio Roma XV (agli atti di Città Metropolitana con prot. n. 131733 del 25 giugno 2025) –, nel presentarla, la Società ha ommesso di fornire alcuni documenti tecnici essenziali, circostanza che avrebbe dovuto comportare una valutazione negativa o quantomeno, intanto, una richiesta di integrazione da parte della Città Metropolitana, vista la carenza documentale;
- l’impianto privato in oggetto – se costruito – si collocherebbe a circa meno di 4 km di distanza da un secondo e più grande impianto biodigestore pubblico in località Osteria Nuova-Cesano, approvato con Deliberazione n. 33 del 10 febbraio 2022 dalla Giunta Gualtieri, successivamente quindi all’autorizzazione rilasciata il 22 gennaio 2022 alla società Roma Biometano S.r.l dalla Città Metropolitana di Roma Capitale;
- tale concentrazione di impianti analoghi in un’area già gravata da altri impatti ambientali (depositi ENEL, antenne di Radio Vaticana, reflui) non è mai stata oggetto di una valutazione ambientale integrata e cumulativa, in violazione dell’art. 4, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006, né alcuna valutazione è stata fatta degli impatti sulla viabilità nel quadrante interessato;
- secondo quanto è emerso dalle segnalazioni dei cittadini, da sopralluogo effettuato dal Municipio Roma XV e dalle dichiarazioni dello stesso progettista della Società – audito in seduta pubblica della Commissione congiunta Ambiente, Lavori Pubblici e Politiche sociali del Municipio Roma XV tenutasi il 3 luglio 2025, l’avvio dei lavori sul sito è avvenuto, sulla base della variante in approvazione, prima della conclusione del procedimento relativo alla seconda variante. Tali lavori sono attualmente sospesi a seguito di accordo informale tra Società e Municipio, nelle more dell’adozione di un esplicito provvedimento di competenza della U.O.T. del Municipio XV, e pertanto in possibile violazione dell’art. 15 del D.P.R. 380/200;
- l’impianto privato in oggetto si colloca a meno di 4 km da un secondo impianto biodigestore pubblico in località Cesano, già previsto da AMA S.p.A. e finanziato tramite il PNRR. Tale concentrazione di impianti analoghi in un’area già gravata da altri impatti ambientali (depositi ENEL, antenne, reflui) non è mai stata oggetto di una valutazione



ambientale integrata e cumulativa, in violazione dell'art. 4, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006;

- la Soprintendenza Archeologica e quella Capitolina risulterebbero essere state coinvolte solo attraverso pareri generali, senza una valutazione aggiornata sugli impatti della nuova localizzazione delle strutture impiantistiche, in contrasto con gli obblighi imposti dagli articoli 25 del D.Lgs. 50/2016 e 142 del D.Lgs. 42/2004.
- Ad oggi non risultano adottati provvedimenti di controllo o sospensione formale del cantiere da parte della Città Metropolitana, nonostante la dichiarata esistenza di vincoli archeologici e criticità ambientali rilevanti.

### TENUTO CONTO CHE

- ai sensi dell'art. 21-quinquies L. 241/1990, la pubblica amministrazione può revocare in autotutela un provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile (come, ad esempio, il ritrovamento archeologico e – soprattutto – l'impatto cumulativo dei due impianti, mai esaminato);
- il principio di precauzione ambientale, sancito dall'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006, impone l'obbligo di agire in via preventiva in presenza di rischi anche potenziali per la salute o per l'ambiente;
- non risulta adottato alcun provvedimento di controllo formale o sequestro amministrativo del cantiere, nonostante l'avvio dei lavori in assenza del provvedimento autorizzativo definitivo e la dichiarata esistenza di vincoli archeologici e criticità ambientali.

### RITENUTO

necessario che la Città Metropolitana di Roma Capitale proceda con urgenza alla risoluzione della problematica,

alla luce di quanto sopra, il sottoscritto Consigliere **rivolge formale istanza per conoscere:**

1. per quale motivo la Città Metropolitana di Roma Capitale ha qualificato come "non sostanziale" la seconda variante progettuale presentata da Roma Biometano S.r.l. nel maggio 2025, pur in assenza della documentazione tecnica essenziale e in presenza di elementi di rilievo (rotazione impianto, nuove interazioni con le abitazioni, modifica viabilità, impatti su ambiente e salute pubblica);



2. se l'Ufficio competente abbia eseguito un'istruttoria completa e indipendente, valutando gli impatti della nuova configurazione impiantistica secondo i principi di legalità e precauzione ambientale;
3. se siano stati coinvolti formalmente tutti gli enti e i Municipi interessati, ivi compreso il Municipio Roma XIV, come previsto dalla normativa sulla Conferenza dei Servizi;
4. se sia stata prevista o avviata una valutazione ambientale cumulativa (ex art. 4, comma 3, lett. b, D.Lgs. 152/2006) per considerare gli effetti combinati dei due impianti autorizzati nell'area (Cesano – Osteria Nuova e Braccianese);
5. se si intenda segnalare al competente Ufficio della Città Metropolitana, ai fini delle valutazioni di competenza, la necessità di disporre l'immediata sospensione del procedimento di presa d'atto della seconda variante progettuale comunicata dalla società Roma Biometano S.r.l. nel maggio 2025, richiedendo l'integrazione della documentazione tecnica e la successiva riapertura del contraddittorio con tutti gli enti coinvolti, anche attraverso la convocazione di conferenza di servizi a fronte della rilevanza degli interessi pubblici coinvolti nella vicenda autorizzatoria?
6. se si intenda chiedere al competente Ufficio della Città Metropolitana di valutare che, nella nuova Conferenza dei Servizi decisoria, si effettui la trasmissione completa della documentazione necessaria a tutti i soggetti coinvolti, ivi inclusi Roma Capitale, Municipio Roma XV ed anche il Municipio Roma XIV – mai finora interpellato e tuttavia interessato dagli impatti dell'impianto –, Regione Lazio, ASL Roma 1, Soprintendenza Archeologica e ARPA Lazio, così da verificare il perdurare attuale delle condizioni che avevano portato al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'operatività dell'impianto, alla luce:
  - della nuova localizzazione degli apparati impiantistici;
  - della presenza di vincoli archeologici di interesse pubblico;
  - della necessità di valutazione cumulativa ambientale e viaria ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 152/2006, dei due impianti previsti nella zona;
7. quali azioni di vigilanza e controllo la Città Metropolitana ha attivato o intende attivare nei confronti del cantiere, anche alla luce dell'avvio anticipato dei lavori in assenza di autorizzazione definitiva sulla seconda variante progettuale.

Il sottoscritto richiede risposta scritta, dettagliata e documentata, nei termini previsti dal Regolamento.